

## LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 10 MAGGIO 2012

### “MODIFICHE LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA”

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA

La seguente legge:

##### Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n.1

1. La legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), è così modificata:

a) il comma 7 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

“7. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'ammontare del fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta regionale è pari a quello dell'anno 2010 ed è progressivamente ridotto, per ognuno dei predetti anni, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. Il fondo così determinato è comprensivo comunque delle economie previste dall'articolo 17, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999.”;

- b) al comma 8 dell'articolo 23 le parole "Nelle more dell'approvazione dell'ordinamento del Consiglio regionale," sono soppresse;
- c) al comma 30 dell'articolo 52 le parole "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012".

## Articolo 2

### Altre modifiche legislative

1. Al comma 206 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011), la parola "dodici" è sostituita dalla seguente "ventiquattro".
2. L'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), è così modificato:
  - a) al comma 5, le parole "dipartimenti autonomi" sono sostituite dalle seguenti "strutture autonome";
  - b) al comma 7, lettera a), la parola "tre" è sostituita dalla seguente "cinque" e dopo la parola "componenti," sono aggiunte le seguenti "nel rispetto delle pari opportunità,".
3. L'articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), è così modificato:
  - a) al comma 3 dopo la parola "provinciale" sono soppresse le seguenti "Consigliere Comunale di Comune con oltre cinquemila abitanti";
  - b) al comma 4, le parole da "Le funzioni di Direttore sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con la Pubblica Amministrazione." sono soppresse.
4. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2009), è abrogato.
5. Al comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), dopo la parola "atti." sono aggiunte le seguenti "Il commissariamento delle Aziende sanitarie locali, se non effettuato con atto del governo nazionale, è atto straordinario di amministrazione e non rinnovabile. Al fine di garantire trasparenza ed informazione sugli atti adottati, è istituita, d'intesa con la Commissione consiliare competente in materia di sanità e su disposizione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, una Commissione paritetica di monitoraggio e controllo sugli atti adottati.".
6. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 (Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del Novembre 1980 e del Febbraio 1981), la parola "sessanta" è sostituita dalla seguente "settantadue".
7. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), è sostituito dal seguente:
  - "3. Il Presidente del Consiglio regionale chiede agli uffici della Giunta regionale competenti in materia di finanze e bilancio una relazione tecnica sulle proposte ed i

progetti di legge d'iniziativa consiliare. Gli uffici predetti forniscono la relazione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.”.

### Articolo 3 Trasferimento di personale

1. Nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica previsti dalla legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale), il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l'ex Consorzio di Bonifica Valle Telesina, è trasferito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, già subentrato nelle funzioni del predetto consorzio, e conserva l'inquadramento giuridico e previdenziale di provenienza.
2. Allo scopo di favorire il trasferimento del personale di cui al comma 1, la Regione Campania corrisponde al Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, per l'anno 2012, un contributo di euro 800.000,00 con l'obbligo per quest'ultimo di provvedere al pagamento degli oneri del personale, con decorrenza 1 gennaio 2012. All'onere, derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte, in termini di competenza e cassa, nell'ambito dell'UPB 1.73.171 (spese correnti), che sono deprogrammate per una somma di pari importo.
3. Per gli anni dal 2013 al 2016, il contributo di cui al comma 2 è quantificato in euro 800.000,00, con vincolo di destinazione al pagamento degli oneri del suddetto personale e si provvede con successive leggi di bilancio.

### Articolo 4 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

## Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

### Note all'articolo 1.

#### Comma 1, lettere a), b) e c).

*Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1: "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)".*

*Articolo 23: "Disposizioni in materia di personale regionale".*

*Commi 7 e 8: "7. Il fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta regionale per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, è pari a quello relativo all'anno 2010, comprensivo comunque delle economie previste dall'articolo 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle UPB 6.23.104, 6.23.234 e 6.23.244.*

*8. Nelle more dell'approvazione dell'ordinamento del Consiglio regionale, le spese relative alle retribuzioni fisse e agli oneri riflessi del personale della Giunta regionale e degli enti strumentali in servizio presso il Consiglio regionale e del personale del Consiglio regionale presso la Giunta restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza. Le partite creditorie e debitorie relative agli anni pregressi restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza."*

*Articolo 52: "Abrogazioni e modifiche di disposizioni legislative".*

*Comma 30: "30. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 novembre 2001 n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite con le seguenti "31 marzo 2012."*

### Note all'articolo 2.

#### Comma 1.

*Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)".*

*Articolo 1, comma 206: "206. Le strutture residenziali e semi-residenziali che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali, provvisoriamente autorizzate, si adeguano ai requisiti strutturali richiesti ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."*

#### Comma 2.

*Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14: "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro".*

*Capo III: Agenzia per il lavoro e l'istruzione*

*Articolo 21: "Attività e struttura".*

*Commi 5 e 7: "5. L'Agenzia si compone di due dipartimenti autonomi, uno per le attività del lavoro e la formazione professionale e uno per le attività di istruzione nominati dal Presidente della Giunta*

regionale, su proposta dall'assessore al lavoro ed alla formazione professionale. Il dipartimento dell'istruzione svolge d'intesa con le amministrazioni provinciali:

- a) il coordinamento e il supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale, tra cui i programmi di potenziamento dell'offerta formativa;
- b) il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dell'occupazione delle politiche formative;
- c) la progettazione, la promozione e lo sviluppo dei percorsi finalizzati all'integrazione tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo;
- d) il supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina:

- a) il comitato di indirizzo dell'Agenzia, formato da tre componenti, di cui almeno uno nominato dal Consiglio regionale esperto in materia di lavoro, formazione ed istruzione, che elegge il Presidente al suo interno;
- b) il direttore generale, scelto tra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno cinque anni ovvero tra esterni esperti in materia di lavoro e formazione.”.

### Comma 3.

*Legge regionale 1 settembre 1993, n. 33: “Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania”.*

*Articolo 13: “Il Direttore dell'Ente Parco”.*

*Commi 3 e 4: “3. La carica di Direttore dell'Ente Parco è incompatibile con quella di Deputato al Parlamento europeo o nazionale, consigliere regionale o provinciale, consigliere comunale di Comune con oltre cinquemila abitanti, Sindaco e Assessore Comunale, Presidente o Assessore di Comunità montana.*

4. Le funzioni di Direttore sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con la Pubblica amministrazione. I requisiti devono essere documentati dieci giorni prima della nomina presso la Presidenza della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.”.

### Comma 4.

*Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009.”.*

*Articolo 28: “Scioglimento dell'EFI e riorganizzazione delle Agenzie regionali”.*

*Comma 3: “3. La mancata approvazione del piano di riorganizzazione di cui al comma 2 comporta lo scioglimento delle Agenzie regionali e dei Consorzi di bonifica ed il trasferimento delle competenze, delle funzioni e del personale di ruolo alla Giunta regionale.”.*

### Comma 5.

*Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32: “Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale.”.*

*Articolo 35: “Vigilanza e controllo regionale sugli atti delle aziende”.*

*Comma 7: “7. Nei casi previsti dalla normativa vigente la Giunta regionale esercita il controllo sostitutivo mediante la nomina di commissari per l'adozione degli atti.”.*

### Comma 6.

*Legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20:* “Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.”.

*Articolo 10:* “Revoca dei contributi”.

*Comma 1:* “1. I nuovi termini previsti dal decreto legislativo n. 76/1990, articolo 21, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 2, comma 7 non possono superare i sessanta mesi.”.

Comma 7.

*Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7:* “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 ”.

*Articolo 25:* “Relazioni tecniche sulle quantificazioni”.

*Comma 3:* “3. Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dell'articolo 60, comma 3, e dell'articolo 61, comma 5, dello Statuto regionale, l'ufficio, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, appone il visto di conformità sui progetti di legge all'esame del Consiglio regionale, previo riscontro della corretta quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.”.